

CODEX collana diretta da **PAOLO LORO**

demanio, beni pubblici **CDX25**

IL CODICE DEGLI USI CIVICI

gennaio 2016

**guida normativa e
raccolta giurisprudenziale**

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-174-4

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEGLI USI CIVICI

gennaio 2016

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di USI CIVICI. Tutti i testi sono presentati in versione vigente e coordinata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, mediante una rigorosa annotazione redazionale. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2016 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 27 gennaio 2016 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 25 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX25 | ISBN: 978-88-6907-174-4 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it - www.exeoedizioni.it

Colophon³

NORME STATALI

Codice civile - Articoli 822 - 831

Art. 822. Demanio pubblico.

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico

Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Art. 824. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali

Art. 825. Diritti demaniali su beni altrui.

Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

Art. 826. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Art. 827. Beni immobili vacanti.

I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

Art. 828. Condizione giuridica dei beni patrimoniali.

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Art. 829. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.

Art. 830. Beni degli enti pubblici non territoriali.

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 828.

Art. 831. Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto.

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.

Regio Decreto 15 novembre 1925, n. 2180. Approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno.

(G.U. 18 dicembre 1925, n. 293)

Art. 1.

I delegati tecnici, gli istruttori e i periti destinati dai commissari per la liquidazione degli usi civici ad eseguire le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno non potranno assumere le loro funzioni se non dopo che la nomina di essi sarà stata consentita dal Ministero dell'economia nazionale.

A tale effetto i commissari dovranno rassegnare al Ministero le nomine da essi fatte, accompagnandole con un dettagliato rapporto che giustifichi la necessità dell'operazione da compiersi ed indichi i requisiti delle persone proposte.

Art. 2.

I commissari prima di affidare incarichi per le operazioni di riordinamento degli usi civici ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti cureranno che sia effettuato il deposito per le spese dei giudici e delle operazioni previsto dall'art. 36 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751.

Art. 3.

Le competenze dovute ai delegati tecnici e agli istruttori per qualsivoglia operazione venga loro commessa e quelle dovute ai periti per la misurazione e la valutazione dei fondi, per la formazione di piante geometriche e per qualunque altro servizio che presteranno in adempimento dell'incarico ricevuto saranno determinate in ragione di vocazione ognuna delle quali non potrà essere calcolata per una somma minore di L. 15 né maggiore di L. 25.

Le vocazioni impiegate dai delegati tecnici dagli istruttori e dai periti fuori della propria residenza dovranno sempre essere accertate da certificato del sindaco del comune ove compiono le loro operazioni o di altre autorità preposte agli uffici dove eseguono studi e ricerche, ovvero da verbali regolarmente redatti sui luoghi delle operazioni.

La determinazione delle indennità per vocazioni nella graduazione fra il minimo ed il massimo, sarà regolata dal prudente arbitrio del commissario avuto riguardo al merito effettivo del servizio prestato ed alla celerità, esattezza ed importanza delle operazioni eseguite.

Art. 4.

Tanto per i delegati tecnici, quanto per gli istruttori ed i periti, le vacanze non potranno essere più di due al giorno e ciascuna vacanza dovrà essere concessa per quattro ore di lavoro effettivo tanto in campagna che di applicazione al tavolino.

Art. 5.

I delegati tecnici, gli istruttori ed i periti allorché debbono trasferirsi per servizio fuori della propria residenza avranno diritto ad una diaria o indennità di soggiorno di L. 25. I viaggi dovranno essere sempre autorizzati dal commissario.

Avranno diritto inoltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di un biglietto di seconda classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al servizio pubblico, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento di due decimi; negli altri casi a L. 1 per chilometro su vie ordinarie. Niente è dovuto qualora il comune o l'associazione fornisca direttamente i mezzi di trasporto. Le distanze percorse dovranno sempre essere attestate dal certificato del sindaco del comune in cui si eseguono le operazioni.

Per i giorni impiegati nei viaggi non sono dovute le vacanze di cui agli artt. 3 e 4.

Art. 6.

Per ciascun giorno in cui sono adoperati i muratori, i locali indicatori e i canneggiatori avranno una mercede da destinarsi dal commissario inteso il consiglio comunale interessato e tenute presenti le consuetudini delle mercedi locali ed ogni altra circostanza inerente alle operazioni espletate.

Le mercedi suddette saranno prelevate dal deposito per le spese dei giudizi e delle operazioni previsto dall'art. 36 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, qualora non vengano direttamente pagate dal comune o dall'associazione.

Art. 7.

Le vacanze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti potranno essere tassate soltanto dopo che l'operazione ad essi affidata sia stata omologata, salvo, in casi eccezionali, la speciale autorizzazione del Ministro.

Ogni anticipazione rimane espressamente vietata.

Potranno tuttavia durante il corso delle operazioni rimborsarsi la diaria e le spese di viaggio di cui all'art. 5 e consentirsi acconti in misura non superiore al terzo dell'importo delle vacanze che il commissario riconoscerà spettare al delegato tecnico, all'istruttore o al perito per il lavoro effettivamente compiuto.

La concessione di tali acconti sarà fatta con ordinanza del commissario. Avverso la medesima non compete reclamo, questo potendosi proporre soltanto contro l'ordinanza definitiva di tassazione ai sensi del susseguente art. 11.

Le somme per rimborso di spese, diarie ed acconti saranno prelevate dal deposito di cui all'art. 36 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751.

Art. 8.

Quando un'operazione non sia stata omologata ed approvata per vizio derivante dalla operazione stessa, l'importo complessivo delle vacanze potrà essere ridotto alla metà o ad un terzo, secondo la gravità degli errori commessi dal delegato tecnico, dall'istruttore o dal perito.

Art. 9.

È vietata ogni convenzione fra delegati tecnici, istruttori e periti ed i comuni od altri interessati che importi deroga alle presenti disposizioni, e sono specialmente vietati i cottimi per le operazioni di riordinamento degli usi civici. La deroga a questa disposizione importa la decadenza immediata dall'incarico.

Art. 10.

Per la liquidazione dei loro compensi i delegati tecnici gli istruttori ed i periti presenteranno al commissario una nota specifica in forma di elenco, nella quale indicheranno oltre alle spese e diarie di che all'art. 5, da giustificarsi con certificati comprovanti i viaggi e la permanenza fuori la propria residenza, il numero delle vacanze impiegate in adempimento dell'incarico ricevuto.

Le conferenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti con il commissario dovranno essere autorizzate, volta per volta, dallo stesso e la loro giustificazione risulterà dalla firma in apposito registro tenuto presso l'ufficio del commissario.

Art. 11.

Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le eseguite operazioni saranno dal commissario immediatamente comunicate ai comuni interessati, ai quali è concesso un termine di giorni quindici per presentare le loro osservazioni od opposizioni al commissario.

Nelle operazioni di divisione in massa o scioglimento di promiscuità le note specifiche dovranno essere comunicate anche alle altre parti interessate alle quali spetta concorrere al pagamento della somma da liquidare; ad esse è concesso un termine di dieci giorni per presentare le loro osservazioni od opposizioni.

Trascorsi questi termini il commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni od osservazioni dal comune o dalle parti interessate, e quindi udito il parere dell'ufficio locale del Genio civile nei soli casi che trattisi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente all'associazione o al comune interessato che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio. Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, nonché alle parti interessate di cui sopra, per mezzo del messo comunale nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore o del perito.

Contro l'ordinanza di tassazione è dato il ricorso al Ministro per l'economia nazionale il quale pronunzierà definitivamente.

Potranno ricorrere al Ministro per l'economia nazionale i sindaci, i presidenti delle associazioni agrarie i delegati tecnici, gli istruttori ed i periti nonché le parti interessate di cui sopra nel termine di quindici giorni dalla avvenuta comunicazione ed affissione.

Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi all'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal commissario diventerà definitiva.

Legge 16 giugno 1927, n. 1766. Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751.

(G.U. 3 ottobre 1927, n. 228).

Articolo unico.

Sono convertiti in legge colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

- 1) il R.D. 22 maggio 1924, n. 751 sul riordinamento degli usi civici nel regno;
- 2) il R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, concernente modificazioni all'art. 26 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751;
- 3) il R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati all'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751.

Capo I

Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici

Art. 1.

Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800.

Art. 3.

Chiunque eserciti o pretenda esercitare diritti della natura di cui all'articolo precedente, è tenuto, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a farne dichiarazione al commissario istituito ai sensi dell'art. 27.

Trascorso detto termine senza che siasi fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi, che non trovinsi in esercizio, e la rivendicazione delle terre soggette agli usi civici.

Per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal podestà o dalla associazione degli utenti, ove esista, salvo ai singoli di provvedervi direttamente; nel quale ultimo caso il commissario potrà chiamare in giudizio i legali rappresentanti del Comune, della frazione o dell'associazione.

Le dichiarazioni e le istanze potranno essere presentate anche al pretore, che ne curerà la trasmissione al commissario.

Art. 4.

Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:

- 1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;
- 2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

Art. 5.

Circolare 17 febbraio 1999, n. 40/E. Imposte sui redditi, art. 88, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come integrato dall'art. 22 della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Associazioni ed enti gestori di demani collettivi.

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento delle Entrate

L'art. 22 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha modificato l'art. 88, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riconducendo fra gli enti non soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche "i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi".

La disposizione ha effetto, ai sensi dell'art. 65 della medesima legge n. 449 del 1997, dal 1° gennaio 1998.

Riguardo all'espressione "associazioni ed enti gestori di demani collettivi" si fa presente quanto segue.

L'espressione "demani collettivi" individua beni soggetti a forme di proprietà collettiva di diritto pubblico, caratterizzati da un particolare regime giuridico consistente, in via generale, nell'inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità e nella perpetuità del vincolo a favore di collettività che hanno su tali beni diritti di godimento sotto varie forme (pascolo, caccia, macchiatico, legnatico, ecc.), finché persistono tutti gli anzidetti vincoli.

Si tratta, in sostanza, di beni di uso civico, detti anche beni demaniali o collettivi, appartenenti ai comuni o alle stesse comunità di beneficiari (università, associazioni agrarie, ecc.) comunque denominate.

La collettività esercita sui beni in questione diritti civili perpetui di godimento di natura pubblicistica, per cui la loro disciplina è equiparata al regime di demanialità, con le conseguenti peculiari caratteristiche surrichiamate (inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità, inusucapibilità, indisponibilità) proprie dei beni demaniali pubblici.

Tali diritti, di origini antichissime (molti risalgono al medioevo) - definiti in dottrina come diritti spettanti a una collettività organizzata o no in una persona giuridica pubblica a sé, ma comunque concorrente a formare l'elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica, ed ai singoli, che la compongono - consistono nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi o dalle acque di un determinato territorio.

Contenuto dell'uso civico è, quindi, il godimento a favore della generalità e non di un singolo o di singoli.

Quanto sopra precisato, si fa presente che l'espressione "associazioni ed enti gestori dei demani collettivi" deve, pertanto, ritenersi riferita a quelle strutture organizzative, comunque denominate, preposte dall'ordinamento giuridico all'amministrazione degli anzidetti beni.

Si evidenzia che tali enti hanno assunto nelle diverse zone d'Italia denominazioni differenziate.

La diversificazione delle realtà locali consente, perciò, in questa sede, solo un'indicazione a titolo esemplificativo degli enti in esame.

In particolare si richiamano le associazioni e le università agrarie di varia origine e denominazione.

Tra le principali associazioni agrarie figurano quelle dell'arco alpino e le associazioni agrarie dell'Italia centrale, in specie le università agrarie e i domini collettivi degli ex Stati Pontifici.

Si richiamano, altresì, fra gli enti in argomento, le partecipanze agrarie. Queste ultime provengono, in via generale, da lontane concessioni enfiteutiche eseguite per lo più in Emilia. Le più note di esse sono, infatti, le c.d. partecipanze emiliane.

Si ricordano, infine, le regole, fra le quali si citano ad esempio le Regole della Magnifica comunità cadorina, le Regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo e quelle del Comelico.

Le Direzioni Regionali in indirizzo individueranno, sulla base delle precisazioni sopra svolte, gli enti operanti nell'ambito della Regione che, indipendentemente dalla denominazione assunta, possono, dall'esame della specifica disciplina e di ogni altro elemento eventualmente acquisito dalle amministrazioni locali competenti, ricondursi fra le associazioni di cui all'art. 88, comma 1, del T.U.I.R., con preghiera di riferire in merito alla scrivente.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. - Articolo 142

(G.U. 24 febbraio 2004, n. 45 – S.O. n. 28).

Art. 142. Aree tutelate per legge. [1]

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico [2].

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 [3].

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4 [4].

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Risoluzione 8 marzo 2006, n. 1. Usi civici - Provvedimenti di legittimazione - Modalità di trascrizione.

DIREZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO

È pervenuta alla Scrivente, da parte di un Ufficio provinciale dell'Agencia, una richiesta di chiarimenti in ordine alle corrette modalità di compilazione delle note di trascrizione relative ad atti di legittimazione di terreni soggetti ad usi civici.

Il predetto Ufficio evidenzia che, nell'attuale procedura "Nota" per la compilazione delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione, non sarebbe rinvenibile uno specifico codice per l'individuazione del peculiare diritto trasferito dall'ente locale al soggetto "legittimario".

Al riguardo lo stesso Ufficio propone la seguente soluzione: utilizzo nel quadro "C – Soggetti" della nota di trascrizione del codice corrispondente al "diritto dell'enfiteuta"; ciò anche nella considerazione che la Circolare Ministeriale n. 128/T del 2 maggio 1995 - contenente le istruzioni per la compilazione dei modelli di nota – con riferimento al "diritto dell'enfiteuta" (codice 05) precisa l'assimilabilità di tale diritto ad altri diritti ad esso correlabili (cfr. nota n. 10, dove vengono richiamati, a titolo meramente esemplificativo, "...il diritto del miglioratario, del locatore ad meliorandum, del colono perpetuo, ecc.").

Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.

La problematica della trascrivibilità degli atti di legittimazione di fondi gravati da usi civici, nei suoi aspetti generali, è stata in parte già affrontata da questa Agenzia con circolare n. 2 del 26 febbraio 2004.

In tale occasione è stato tra l'altro precisato che il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico, pur instaurando un rapporto assimilabile a quello enfiteutico, conferisce al destinatario (legittimario) "...la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale,...titolo legittimo di proprietà e possesso..." (cfr. C. Cass. 23 giugno 1993, n. 6940 e 8 agosto 1995, n. 8673), seppure in attesa di espansione per effetto dell'affrancazione (ovvero: "compresso" sino all'affrancazione).

Nella stessa Circolare, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e su conforme avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato, è stato ulteriormente precisato che "...il legittimario è già titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione, [e con l'affrancazione] si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente."

Tenendo conto degli aspetti evidenziati, la soluzione ipotizzata dall'Ufficio richiedente non sembra ex se garantire un'adeguata e corretta conoscibilità, sotto il profilo sostanziale, degli effetti correlati all'atto in questione, con particolare riferimento alla peculiare situazione giuridica scaturente dal provvedimento di "legittimazione".

Come innanzi accennato, infatti, per effetto della intervenuta "legittimazione", il terreno passa nella libera e assoluta proprietà del legittimario; quindi si tratta di un diritto di proprietà per così dire "pieno" che, tuttavia, si trova ad essere "compresso" sino al momento dell'affrancazione e della conseguente liberazione dall'obbligo di corresponsione del canone annuo.

L'imposizione di tale canone, e il conseguente obbligo di pagamento, pare pertanto assimilabile ad un onere reale, in quanto si traduce in una obbligazione inscindibilmente correlata al godimento di un determinato bene. In altri termini, anche nell'ipotesi esaminata,

al pari di quanto accade nell'ambito del rapporto enfiteutico, il collegamento con la res sembra costituire l'unico titolo posto a fondamento dell'obbligo di pagamento del canone.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, e salvo valutare l'opportunità di un eventuale adeguamento delle codifiche attualmente in uso, al fine di assicurare una corretta rappresentazione della peculiare fattispecie delineata sul piano della pubblicità immobiliare, l'impostazione ipotizzata dal predetto ufficio potrebbe essere integrata nel modo seguente:

- Quadro A della nota di trascrizione: utilizzo, nel campo "Dati relativi alla convenzione", del codice atto generico "400", fornendo una descrizione dell'atto che consenta di identificare esattamente la natura del diritto attribuito e che, a titolo esemplificativo, potrebbe essere la seguente: "Provvedimento di legittimazione con imposizione di canone enfiteutico";

- Quadro C – Soggetti: utilizzo del codice corrispondente al diritto di proprietà (cfr. punto 8.5.2. della Circolare n. 128/T del 1995);

- Quadro D: precisazione della circostanza che gli effetti espansivi del diritto di proprietà conseguiranno al provvedimento di affrancazione.

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sulla corretta applicazione delle indicazioni operative contenute nella presente risoluzione.

NORME REGIONALI

ABRUZZO

Legge Regionale 3 marzo 1988, n. 25. Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche

(B.U. 19 marzo 1988, n. 7)

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 Esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.

Le funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre provenienti da affrancazioni, e le altre contemplate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377, sono esercitate dalla Regione secondo le disposizioni della presente legge. Per quanto in questa non previsto, si richiamano le disposizioni della vigente legislazione statale in materia.

Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate dalla Giunta regionale, ad eccezione delle seguenti che sono riservate al Consiglio regionale: l'intesa all'approvazione delle legittimazioni di cui all'art. 66, penultimo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977; l'alienazione, l'affrancazione ed il mutamento di destinazione delle terre di uso civico; la omologazione delle conciliazioni di cui all'art. 29 della legge n. 1766 del 1927; la liquidazione degli usi civici su terre private; la ripartizione in quote delle terre civiche di categoria B), di cui agli artt. 13 e seguenti della legge n. 1766 del 1927.

Sono considerate terre civiche ai fini della presente legge le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva alla generalità dei cittadini abitanti nel territorio di un Comune, di una frazione, in liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento; le terre possedute da Comuni, frazioni, università agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio degli usi civici nonché quelle derivanti da: scioglimento delle promiscuità di cui all'art. 8 della legge n. 1766 del 1927; permuta con altre terre civiche; conciliazioni nelle materie regolate dalla stessa legge; scioglimento di associazioni agrarie; acquisto di terre ai sensi dell'art. 22 della stessa legge e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici, comunque avvenuti.

La Regione persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni abruzzesi delle zone interne, per l'incremento della forestazione e della zootecnia di montagna e di alta collina, nonché mezzo di salvaguardia e di valorizzazione ambientale delle zone interne. La Regione salvaguardia, comunque, i diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni abruzzesi sulle terre civiche.

Art. 2 Amministrazione separata dei beni di proprietà frazionale. Costituzione di amministrazioni separate dei beni comunali.

Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto indice, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278, le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, su proposta del componente la Giunta preposto al Settore agricoltura, secondo le modalità fissate dal regolamento già approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 82/22 del 21 luglio 1982.

Il Sindaco nel cui territorio ricade la frazione dovrà, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto regionale, convocare gli elettori di cui all'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 278.

Le Amministrazioni Separate dei Beni Civili sono tenute, pena lo scioglimento, a trasmettere al Servizio di cui all'art. 4 della L.R. n. 25 del 1988 copia del bilancio preventivo e consuntivo, debitamente approvati dal Comitato Regionale di Controllo [1].

Entro 180 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvederà ad emanare lo Statuto tipo delle Amministrazioni Separate Beni Civici [2].

[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

Art. 3 Perizie e compensi. [3]

Tutti i mutamenti di destinazione di terre civiche riguardanti Comuni o le Amministrazioni Separate Beni usi Civici sprovvisti di verifica demaniale e non accertati in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato possono essere autorizzati previo conferimento dell'incarico professionale da parte del Comune o dell'Amministrazione Separata Beni Usi Civici, secondo le vigenti norme, a professionisti abilitati ed esperti in materia, stabilendo il termine entro il quale deve essere definita la verifica tecnica.

I compensi relativi sono a carico del Comune o dell'Amministrazione Separata Beni Usi Civici che vi faranno fronte anche con gli introiti derivanti dalla gestione delle terre civiche.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

COMMERCIALIZZAZIONE E TUTELA DEI BENI CIVICI.

Art. 4 Servizio regionale per l'amministrazione di terre civiche.

Le competenze amministrative in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge vengono assunte dal Servizio bonifica, economia montana e foreste, individuato nell'ambito del Settore agricoltura, foreste ed alimentazione, nella tabella C) della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, il quale si avvale delle strutture periferiche già assegnate con la stessa legge regionale al Settore agricoltura, foreste ed alimentazione e delle strutture di cui ai punti c) e d) del primo comma dell'art. 11 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

Il servizio cura l'istruzione dei procedimenti in materia di accertamento, valutazione e liquidazione dei diritti di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, di scioglimento della promiscuità, di verifica delle occupazioni abusive, di reintegra delle terre abusivamente occupate, di autorizzazione ad alienare o a mutare la destinazione delle terre civiche a norma dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dell'art. 39 del relativo regolamento.

Al Servizio Bonifica Economia Montana e Forestale viene conferita la competenza di ordinare e proporre ogni atto finalizzato alla tutela delle terre civiche regionali e degli interessi delle popolazioni utenti [4].

Nei casi di interventi ritenuti dall'Amministrazione Comunale o Frazionale di rilevante interesse socio-economico locale, ovvero nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico, il Servizio, previa sommaria istruttoria, può rilasciare nulla osta temporanei, nelle more della definizione della procedura amministrativa, cautelandosi perché sia consentito il ripristino dello stato dei luoghi, in caso che non venga rilasciata l'autorizzazione da parte della Giunta regionale [5].

[4] I commi 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 3 soppresso dall'art. 4 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

[5] I commi 3 e 4 sostituiscono l'originario comma 3 soppresso dall'art. 4 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

Art. 5 Intesa alle legittimazioni. [6]

[L'intesa per la concessione delle legittimazioni è data con delibera del Consiglio regionale, che viene trasmessa al Ministero dell'agricoltura per le ulteriori determinazioni. Nel provvedimento deve farsi riferimento agli interessi della popolazione utente e alle esigenze di tutela ambientale. Per la legittimazione dei terreni compresi nell'ambito del parco nazionale, deve essere sentito il parere degli organi preposti all'amministrazione del parco.

La Regione concederà l'intesa alla legittimazione solo in presenza di un pubblico interesse e sempre che concorrano unitamente le condizioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

A favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni, pastori, piccoli allevatori, braccianti, destinatari del provvedimento di legittimazione, è previsto un canone di concessione ridotto al 50% rispetto ai parametri di cui all'art. 10 della legge n. 1766 del 1927].

[6] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

Art. 6 Mutamenti di destinazione e alienazione delle terre civiche.

1. Le istanze per i mutamenti di destinazione e per l'autorizzazione all'alienazione di terre civiche, ai sensi dell'art. 12 della L. 16 giugno 1927, 1766 e dell'art. 41 del relativo regolamento, sono affisse per trenta giorni all'Albo del Comune o dei Comuni interessati. Tutti i cittadini possono prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.

2. Le istanze sono inviate entro il termine di affissione, a cura del Comune, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore agricolo tramite le loro organizzazioni provinciali, in modo che esse possano esprimere un parere entro venti giorni dall'inizio. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.

3. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi il Comune, con deliberazione consiliare, esprime il suo definitivo avviso sulle istanze di cui al precedente primo comma. Tale deliberazione, unitamente alle osservazioni e ai pareri espressi in merito alle istanze, viene inviata alla Giunta regionale, tramite il Servizio di cui al precedente art. 4. La Giunta regionale, previa istruttoria da parte di tale Servizio, provvede sulle istanze con deliberazione espressamente motivata, anche in riferimento alla norma di cui all'art. 41 del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, 332.

4. L'alienazione di terre civiche potrà essere autorizzata solo nel caso in cui sia impossibile realizzare i fini per cui è richiesta con il mutamento di destinazione dei beni. L'autorizzazione all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante ove non siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'ente alienante. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte della comunità, per effetto della prelazione ovvero della retrocessione, i beni stessi torneranno all'antecedente regime giuridico.

5. Il prezzo per l'alienazione di terre civiche sarà stabilito secondo il valore venale delle singole porzioni da alienarsi.

6. I corrispettivi comunque derivanti da concessione o alienazione di terre Civiche sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed a l'incremento e sviluppo socio-economico del Demanio Civico ivi compreso le spese per le

verifiche demaniali di cui al precedente art. 3. Qualora non fosse possibile effettuare il reinvestimento dei corrispettivi, i proventi devono essere investiti in Titoli di Stato o depositati su un conto corrente bancario con vincolo a favore della Regione Abruzzo [7].

6 bis. In ogni caso prima dell'utilizzazione delle somme il Comune è tenuto a richiedere apposito nulla-osta alla Giunta regionale - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione - Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste [8].

7. Il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre civiche possono essere autorizzati, oltre che nell'ambito delle finalità agroforestali richiamate dall'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, per finalità pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesistici o di assetto del territorio vigenti, acquisendo prima della stipula dell'atto negoziale il parere di cui all'art. 1 lett. h) della Legge 431/85 [9].

7 bis. Tutti gli atti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 12 della Legge 1766/1927, dell'art. 6 della L.R. 25/1988 e della L.R. 68/1999 beneficiano delle esenzioni previste dall'art. 2 della Legge 692/1981 [10].

[7] I commi 6 e 6 bis sostituiscono l'originario comma 6 soppresso dall'art. 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

[8] I commi 6 e 6 bis sostituiscono l'originario comma 6 soppresso dall'art. 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

[9] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 12 gennaio 1998, n. 3.

[10] Comma aggiunto dall'art. 99 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Art. 7 Assegnazione a categoria.

Preliminarmente a qualsivoglia autorizzazione al mutamento di destinazione o, all'alienazione di terre civiche la Regione dovrà, a seguito di redazione di un piano di massima, assegnare ad una delle categorie di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le terre oggetto dell'autorizzazione.

Soltanto per i terreni compresi nella categoria «A» potrà concedersi l'autorizzazione richiesta.

Quando risulti da elementi univoci l'assegnabilità delle terre all'una o all'altra categoria, la Regione potrà procedere alla relativa assegnazione senza che sia compilato il piano di massima.

Il Consiglio regionale, previo parere del Comune territorialmente interessato, nonché dell'amministrazione separata frazionale, se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può provvedere alla convalida delle autorizzazioni, all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a categoria, rilasciate dall'Autorità competente, sempre che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Al fine degli atti di convalida di cui al precedente comma, il Consiglio regionale è tenuto a valutare l'interesse pubblico inerente alle autorizzazioni da convalidare.

Art. 8 Tutela dei beni civici.

Alla tutela in via amministrativa dei beni civici nei casi in cui non sia contestata la loro natura demaniale, provvede il Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Servizio regionale di cui al precedente art. 4 che procede immediatamente ad una sommaria istruttoria del fatto denunciato, ordina la reintegra delle terre occupate o manomesse, determina le opere da eseguire, assegna al trasgressore un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a trenta per la

riduzione in pristino stato e dispone che, trascorso tale termine, le opere siano eseguite a cura del Comune territorialmente interessato e a spese del trasgressore.

In via d'urgenza, i poteri di tutela possono essere esercitati dai Sindaci e/o dai presidenti delle amministrazioni separate frazionali per i terreni di propria pertinenza, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 9 Norme per la Pianificazione di livello comunale. [11]

I Piani urbanistici di livello comunale e le relative varianti come specificati nella L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, devono tener conto nelle loro previsioni della natura e della destinazione delle terre civiche, secondo la legge 16 giugno 1927, n. 1766.

A tal fine in sede di elaborazione dei piani sopradetti, tra i documenti di analisi entreranno a far parte anche le verificazioni approvate e pubblicate nelle forme di legge, ove esistenti, nonché le sentenze passate in giudicato che abbiano accertato la natura civica delle terre stesse.

Nel caso in cui l'ente competente alla adozione dei piani intenda prevedere nei piani stessi una diversa destinazione di singole porzioni di terre civiche, deve specificarne le ragioni di interesse pubblico.

Per il mutamento in concreto della destinazione oltre che per le eventuali alienazioni delle terre civiche, resta ferma la procedura stabilita dall'art. 6 della presente legge nella fase di realizzazione delle scelte di piano.

La strumentazione urbanistica che è stata rimessa all'ente competente all'adozione per le incombenze previste, viene resa senza ulteriori provvedimenti all'amministrazione provinciale componente per l'approvazione.

[11] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 20 aprile 1989, n. 37.

Art. 10 Sanatoria abusi edilizi.

Fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, od eventuali leggi successive, i soggetti beneficiari dovranno altresì, qualora ne siano privi, ottenere l'autorizzazione in sanatoria per le alienazioni od i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico ai sensi e con le procedure di cui al precedente art. 6 [12].

Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre civiche abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, il Consiglio regionale, su richiesta motivata del Comune territorialmente interessato, ovvero dell'amministrazione separata frazionale, sentito il Comune se trattasi di beni di pertinenza frazionale, può disporre la classificazione di dette terre dal regime demaniale civico.

[12] Gli originari primi tre commi sono così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 1988, n. 77.

GESTIONE PRODUTTIVA DEI BENI CIVICI.

Art. 11 Programma di gestione delle terre civiche.

Al fine di consentire la conservazione attiva e l'utilizzazione razionale di tali terre ed anche la redazione del piano regionale di cui all'art. 13 della presente legge nel quadro del rispetto e della tutela dell'ambiente, il Servizio di cui al precedente art. 4:

Finché la Giunta regionale non abbia provveduto all'approvazione delle tariffe di cui all'ultimo comma dell'art. 6, si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 15 novembre 1925, n. 218 e le vacanze degli esperti in materia agricolo-forestale non potranno essere inferiori a quelle previste dalla tariffa professionale per i dottori agronomi, ridotte del 40 per cento.

Art. 13

Ove i comuni, frazioni ed associazioni agrarie non provvedano alla anticipazione delle spese di cui all'art. 39 della legge n. 1766 del 1927, l'anticipazione stessa, anche per quanto attiene alle spese e competenze di istruttori, periti ed esperti, potrà essere effettuata dalla Regione con rivalsa sui comuni, frazioni ed associazioni, nei termini e nei modi da determinarsi nell'atto di anticipazione.

La Giunta regionale potrà altresì deliberare che il rimborso delle spese anticipate ai sensi del precedente comma venga effettuato direttamente dai singoli obbligati, secondo ruoli di riparto da redigersi ai sensi della legge n. 1766 del 1927.

Art. 14

Fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, restano sospese le ripartizioni delle terre di categoria B, di cui all'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e le redazioni dei piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge.

Art. 15 Norma finanziaria.

Alle leggi di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni, sono rinviata la codifica progettuale, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge di contabilità regionale.

VALLE D'AOSTA

Legge regionale 22 aprile 1985, n. 16. Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Valle d'Aosta in materia di usi civici, consorzierie e promiscuità per condomini agrari e forestali.

(B.U. 14 maggio 1985, n. 7).

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materie di usi civici, consorzierie e promiscuità per condomini agrari e forestali, trasferite alla Regione a norma degli artt. 1 e 13 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e dell'articolo 38, Commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, sono esercitate dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta a seconda delle rispettive competenze indicate dallo Statuto e dalla Legge regionale 7 dicembre 1979 n. 66.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VENETO

Legge Regionale 22 luglio 1994, n. 31. Norme in materia di usi civici.

(B.U. 26 luglio 1994, n. 61)

Art. 1 Finalità.

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con la presente legge disciplina l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle all'uso previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale.

Art. 2 Ambito di applicazione.

1. Sono terre di uso civico, ai fini della presente legge, quelle provenienti dalla liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, le terre di cui sono titolari comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici, le terre derivanti da scioglimento di promiscuità, da permutate con altre terre di uso civico, da conciliazioni nelle materie regolate dalla legge n. 1766 del 1927, da acquisti ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché da provvedimenti di estinzione di usi civici.

2. Sono assoggettate alla disciplina della presente legge le costruzioni realizzate su terreno di uso civico.

3. Sono altresì assoggettati alle disposizioni della presente legge i beni di cui ai commi 1 e 2 di proprietà collettiva delle generalità degli abitanti nel territorio di frazioni già costituenti comune o già facenti parte di altri comuni.

Art. 3 Competenze regionali.

1. In relazione alle funzioni amministrative di cui alla presente legge, al dipartimento per le foreste e l'economia montana spettano:

- a) l'istruttoria dei procedimenti in materia di uso civico;
- b) la tenuta dell'archivio delle terre di uso civico da istituirsi da parte della Giunta regionale;

c) la redazione e l'aggiornamento della carta tecnica regionale delle terre di uso civico.

Art. 3-bis Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico. [1]

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.", con decreto, indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico [2].

1-bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le procedure e modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione o il rinnovo dei comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico [3].

[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 1° aprile 2005, n. 34.

[3] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 25 luglio 2008, n. 9.

Art. 3-ter Benefici regionali a favore delle amministrazioni separate dei beni di uso civico [3-1]

1. Le amministrazioni separate dei beni di uso civico regolarmente costituite, hanno titolo ad accedere ai finanziamenti regionali secondo le aliquote previste per gli enti locali.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad operare, anche avvalendosi di specifica attività di consulenza, una ricognizione in ordine alle linee di finanziamento disponibili cui possono accedere le amministrazioni separate dei beni di uso civico al fine di fornire alle stesse la necessaria assistenza tecnica nello studio e nella progettazione degli interventi finanziabili.

[3-1] Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 27 aprile 2015, n. 6.

Art. 4 Accertamento delle terre di uso civico.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e trasmette ai comuni, ove esiste, l'elenco delle terre di uso civico indicando i relativi dati catastali e il provvedimento di riconoscimento, ovvero la richiesta di verifica dell'esistenza di terre di uso civico.

2. L'elenco, entro trenta giorni, è comunicato dai comuni ai comitati frazionali, se costituiti, ed è affisso all'albo pretorio per sessanta giorni. Gli interessati possono prenderne visione e presentare al competente comune le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni.

3. I comuni, sentito il comitato frazionale se costituito, nei successivi sessanta giorni trasmettono alla Giunta regionale ogni notizia sullo stato delle terre di uso civico ricomprese nell'elenco o comunque esistenti nel proprio territorio. La comunicazione in ordine alle terre non ricomprese nell'elenco vale come richiesta di promuovere il procedimento di verifica delle stesse.

4. I comuni segnalano alla Giunta regionale le occupazioni abusive delle terre o i possessi fondati su titolo illegittimo nello stesso termine di cui al comma 3.

5. Nei novanta giorni successivi, la Giunta regionale emana:

a) i provvedimenti di reintegra dei terreni nei casi di occupazioni abusive o di possesso fondato su titolo illegittimo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7;

b) promuove le verifiche per le terre suscettibili di accertamento;

c) dichiara l'inesistenza dei diritti di uso civico;

d) forma l'inventario delle terre di uso civico già accertate e delle terre per le quali è promossa la verifica o già verificate con esito negativo.

6. Le terre in promiscuità di cui all'articolo 8 della legge n. 1766 del 1927 sono iscritte negli inventari in capo a tutti gli enti partecipanti alla stessa.

7. Gli inventari sono trasmessi ai comuni per essere affissi nell'albo pretorio ed al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Per i beni di cui al comma 3 dell'articolo 2 la Giunta regionale trasmette gli elenchi di cui al comma 2 del presente articolo al comitato per l'Amministrazione separata di beni di uso civico di cui all'articolo 26 della legge n. 1766 del 1927 e all'articolo 64 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

9. Su proposta dei comuni interessati e, nel caso di cui al comma 8, su proposta dell'amministrazione separata, la Giunta regionale nomina periti esterni con specifica competenza in materia, i cui compensi sono calcolati sulla base delle tariffe professionali. La Regione concorre nelle spese nella misura massima del 75 per cento degli importi ammissibili [4].

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

Art. 5 Assegnazione a categoria.

1. La Giunta regionale assegna, con proprio provvedimento, le terre di uso civico alle categorie a), b) previste dall'articolo 11 della legge n. 1766 del 1927.

2. L'autorizzazione all'alienazione delle terre e al mutamento di destinazione è concessa soltanto per i terreni assegnati alla categoria a).

3. Le terre assegnate alla categoria b), la cui ripartizione è sospesa fino alla redazione del piano tecnico di sistemazione previsto dall'articolo 13 della legge n. 1766 del 1927, possono essere gestite temporaneamente a norma dell'articolo 15 della medesima legge.

Art. 5-bis Regime giuridico [5]

1. I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge.

2. La Regione, a seguito dell'accertamento di cui all'articolo 4, provvede ad annotare entro novanta giorni nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio intestato al comune, ovvero per i beni frazionali e per quelli di cui al comma 3 dell'articolo 2 nel foglio intestato alla amministrazione separata dei beni di uso civico, o nel foglio relativo ai singoli beni, la dizione "Bene inalienabile, indivisibile, inusucapibile e vincolato all'esercizio dei diritti collettivi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31". Il vincolo è riconosciuto di interesse generale.

3. Alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, regolarmente costituite, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico.

4. In relazione a detto riconoscimento, le amministrazioni separate dei beni di uso civico adottano con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti assegnati i seguenti atti:

a) lo statuto della amministrazione separata, redatto secondo le proprie consuetudini nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente;

b) l'elenco dei beni frazionali di uso civico.

5. Gli atti di cui al comma 4 sono approvati dalla assemblea dei frazionisti ed inoltrati, con il corredo degli atti e delle deliberazioni, al Presidente della Giunta regionale.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 5.

Art. 6 Convalida delle autorizzazioni.

1. La Giunta regionale convalida le autorizzazioni all'alienazione o al mutamento di destinazione di terre di uso civico rilasciate in assenza di assegnazione alla categoria a) di cui all'articolo 11 della legge n. 1766 del 1927, quando l'atto di alienazione è stato stipulato e trascritto ovvero quando il mutamento di destinazione è stato realizzato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 Sanatoria edilizia e sclassificazione dei terreni.

1. Le opere realizzate su terreni di uso civico senza la prescritta autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione possono ottenere la sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, previo rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 8 della presente legge.

2. La Giunta regionale, su richiesta motivata del comune interessato, che delibera sentito il comitato frazionale se esistente, può disporre la sclassificazione di terre di uso civico che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate.

3. Per i beni di cui all'articolo 2, comma 3, la Giunta regionale delibera su richiesta motivata del Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico.

Art. 8 Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione.

1. Per l'alienazione o mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il Comune, sentiti i comitati frazionali se costituiti, o il Comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui all'articolo 2, comma 3, richiedono, nel rispetto del piano di utilizzo, di cui all'articolo 9, l'autorizzazione al Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l'economia montana, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 1766 del 1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto n. 332 del 1928 [6].

2. Il Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l'economia montana autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del regio decreto n. 332 del 1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico, in conformità del piano di utilizzo delle terre di uso civico [7].

3. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalità per le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonché il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'Ente originario per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.

4. Le somme introitate dal Comune o dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche d'interesse della collettività.

[6] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.9986 del 26/04/2007 - Relatore: Roberto Michele Triola - Presidente: Franco Pontorieri

Sintesi: L'art. 52 comma 2 della L. n. 2359 del 1865, concernente la estinzione dei diritti sui beni espropriati, può intendersi riferito soltanto agli usi civici gravanti su proprietà private e non anche alle c.d. proprietà collettive.

Sintesi: In mancanza di una norma espressa la quale equipari la proprietà civica demaniale (ossia i diritti di uso civico sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti) ai beni demaniali, al regime di inalienabilità dei beni di uso civico non inerisce la condizione di beni non suscettibili di espropriazione forzata per pubblica utilità. Ne consegue la loro soggezione alla espropriazione per pubblica utilità.

Estratto: «Anche volendo aderire alla tesi secondo la quale la L. n. 2359 del 1865, art. 52 si riferirebbe soltanto agli usi civici gravanti su proprietà private e non anche alle c.d. proprietà collettive, correttamente la sentenza impugnata, in mancanza di una norma espressa la quale equipari tali proprietà collettive ai beni demaniali, sulla base di una interpretazione sistematica di singole disposizioni ha desunto il principio (la cui esistenza è stata confermata anche dalla Corte costituzionale che, con la sentenza 391/89 ha testualmente affermato che "diversamente dalla disciplina dei beni demaniali in senso stretto e tecnico, al regime di inalienabilità dei beni di uso civico . . . non inerisce la condizione di beni non suscettibili di espropriazione forzata per pubblica utilità") della soggezione ad espropriazione per pubblica utilità.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> AFFRANCAZIONE

TAR PUGLIA, SEZIONE I BARI n.1161 del 07/10/2014 - Relatore: Armando D'Alterio - Presidente: Corrado Allegretta

Sintesi: L'affrancazione da parte del legittimato di un terreno gravato da uso civico - tramite pagamento della somma stabilita dalla legge; e nella ricorrenza dei prescritti presupposti - costituisce un vero e proprio diritto soggettivo di natura potestativa, il cui esercizio non può esser condizionato dal concedente, ancorché si tratti di un'Amministrazione pubblica; alla quale spetta solo un'attività ricognitiva dell'esistenza dei presupposti stessi.

Estratto: «Il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, conformemente ai precedenti giurisprudenziali che sul punto hanno chiarito che "L'affrancazione (da parte del legittimato) di un terreno gravato da uso civico - tramite pagamento della somma stabilita dalla legge; e nella ricorrenza dei prescritti presupposti - costituisce, infatti, un vero e proprio diritto soggettivo di natura potestativa: il cui esercizio (cfr. C.d.S., VI^a, n.187/92) non può esser condizionato dal concedente, ancorché si tratti di un'Amministrazione pubblica; alla quale spetta solo un'attività ricognitiva (inidonea, in quanto tale, a "degradare" un diritto ad interesse legittimo) dell'esistenza dei presupposti stessi" (Tar Lazio, sez. I Ter, 26 luglio 2005, n.

5886).In subiecta materia, mentre appartengono alla giurisdizione del Commissario degli usi civici ai sensi dell' art. 29 della L. 16 giugno 1927, n. 1766 le controversie afferenti la cosiddetta "qualitas soli" ovvero l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico o di qualsiasi altro promiscuo godimento, vanno ripartite, secondo i principi generali, le restanti controversie, con la precisazione che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione di tutti i rapporti in cui si faccia valere un qualsivoglia titolo di diritto privato (cfr. Cass. civ., II, n.8778/94, SS.UU., 8 marzo 1993, n. 2758).»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1294 del 30/07/2014 - Relatore: Raffaele Tuccillo -
Presidente: Guido Salemi

Sintesi: L'art. 28, quarto comma della legge della Regione Calabria n. 18 del 2007 disciplina una peculiare forma di affrancazione e prevede a tal fine anche una forma di silenzio assenso, la cui formazione, tuttavia, richiede la presenza di tutti gli elementi della fattispecie cui segue l'attribuzione del bene della vita oggetto del provvedimento.

Sintesi: L'affrancazione dagli usi civici ai sensi della l.r. Calabria 18/2007 non si può formare per silenzio-assenso se il richiedente non dimostra un titolo di acquisto del diritto sul bene anteriore al 30.6.1997.

Estratto: «La legge regionale citata all'art. 28 prevede effettivamente una forma di silenzio assenso, la cui formazione, tuttavia, richiede la presenza di tutti gli elementi della fattispecie cui segue l'attribuzione del bene della vita oggetto del provvedimento. In particolare, oltre al silenzio e al decorrere del tempo, occorre che il ricorrente produca tutta la indispensabile documentazione prevista dalla normativa vigente, non implicando il silenzio assenso alcuna deroga al potere dovere della pubblica amministrazione di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 97 Cost. (cfr. Tar Calabria Catanzaro n. 1265/2011; Cons. di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8831).La formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quindi, quale condizione imprescindibile, non solo l'inutile decorso del tempo dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta risposta dall'amministrazione, ma anche la ricorrenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie, di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 10.9.2010 n. 17398; T.A.R. Lazio Latina, 23.2.2010 n. 137).La circostanza risulta di particolare rilievo nel caso di specie, in cui l'effetto del silenzio assenso è rappresentato dall'acquisto del diritto di proprietà di un bene. L'art. 28, quarto comma della legge della Regione Calabria n. 18 del 2007 disciplina una peculiare forma di affrancazione, stabilendo "Il procedimento ai sensi dell'articolo precedente è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune, a pena di decadenza entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. All'istanza di legittimazione, affrancazione o liquidazione deve essere allegato l'atto scritto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente, il certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma di cui all'articolo che segue, la documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone. Per la decisione dell'istanza, non

è necessario parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale. L'istanza si intende favorevolmente accolta ove il Comune non comunichi entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa, ovvero rappresenti esigenze istruttorie o richieda l'integrazione di atti o documenti, nel qual caso, il termine è interrotto e riprende a decorrere per ulteriori centoventi giorni dall'espletamento dell'istruttoria o dall'integrazione documentale. In fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all'affrancazione". La legge regionale precisa inoltre che il diritto all'affrancazione sorge in favore degli occupatori del bene che detengano l'immobile da almeno dieci anni, con atto scritto di data certa anteriore al 30.6.1997 (art. 26, terzo comma). Nel caso di specie difetta tale requisito non costituendo la dichiarazione di successione risalente tra l'altro al 2004 (e quindi successiva al 1997) idoneo titolo di acquisto della proprietà e risultando dalla stessa una comunione indivisa dei beni indicati nella medesima dichiarazione di successione tra i vari eredi di Casalenuovo Rocco deceduto in data 20.12.2003 in mancanza di allegazione di alcuna forma di divisione intervenuta tra gli stessi. Parte ricorrente non ha quindi provato e depositato un titolo di acquisto del diritto sul bene anteriore al 30.6.1997, con la conseguenza mancanza dei requisiti prescritti dalla legge per la formazione del silenzio assenso. Tali circostanze hanno carattere assorbente e comportano il rigetto della domanda proposta da parte ricorrente, in mancanza di adeguata allegazione e deposito della documentazione richiesta dalla legge.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.24757 del 05/11/2013 - Relatore: Bruno Bianchini
- Presidente: Massimo Oddo

Sintesi: L'espressione della volontà amministrativa espressa nella legittimazione dell'occupazione abusiva di un terreno gravato da uso civico ha una sua autonomia funzionale e strutturale, tale da essere autonomamente impugnabile in sede amministrativa e, di conseguenza tale da essere suscettibile di disapplicazione da parte del G.O. che si stia occupando della legittimità di un negozio di affrancazione dello stesso bene (fattispecie in cui il giudice aveva riconosciuto l'invalidità del negozio di affrancazione in quanto il titolo che legittimava il possesso del privato era stato adottato dalla Regione senza la necessaria approvazione da parte del Ministro della Giustizia, sostitutiva di quella del Presidente della Repubblica).

Estratto: «1 - T.M., premesso: di esser proprietaria di un fondo sito nella contrada (OMISSIS) della frazione (OMISSIS) in virtù di un atto di affrancazione dal canone enfiteutico da cui esso era gravato, stipulato il 29 dicembre 1997 innanzi al segretario comunale di detto Comune, debitamente registrato e trascritto; che tale affrancazione era stata preceduta da un decreto del 30 dicembre 1995, della Regione Campania, con il quale essa attrice era stata ammessa alla legittimazione dell'occupazione del detto predio, in quanto gravato da uso civico; che tali Co.Ca. e C.P. si sarebbero fatti leciti di occupare detto terreno, citò il predetti con atto notificato il 1 luglio 1998 innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania affinché fosse accertata l'illegittimità di detta loro occupazione e fossero di conseguenza condannati al rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento dei danni.2 - I convenuti si costituirono contrastando la domanda con l'addurre che il lotto in questione sarebbe stato posseduto sin da epoca precedente il 1983 da C.G. - rispettivamente marito della Co. e padre del C.- che avrebbe utilizzato il lotto conteso quale area di pertinenza del fabbricato dal medesimo costruito

sulla confinante particella; detto stato di possesso sarebbe continuato anche dopo la morte del predetto , da parte degli esponenti, unitamente a R. e C.V.; contestarono altresì il presupposto della pretesa legittimazione all'occupazione, assumendo che l'attrice non avrebbe mai posseduto il terreno né, tanto meno, avrebbe realizzato opere di miglioramento fondiario.3 - L'adito Tribunale, con sentenza del 28 dicembre 2001, respinse le domande della T. ritenendo che non si fosse perfezionato il procedimento amministrativo per la concessione dell'affrancazione, dal momento che il provvedimento di legittimazione non sarebbe stato controfirmato dal Presidente della Repubblica, come invece previsto dalla Legge per il riordino degli usi civici n. 1766 del 1923.4 - La parte soccombente impugnò tale decisione lamentando: a - l'ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'esaminare d'ufficio il profilo attinente all'inefficacia del provvedimento regionale di legittimazione ; b - l'erronea applicazione delle norme disciplinanti il procedimento di legittimazione , modificate a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in applicazione del disposto dell'art. 117 Cost., così che la sottoscrizione del Presidente della Repubblica, in funzione di controllo, sul provvedimento di legittimazione, non sarebbe stata più necessaria; e - il non corretto uso della facoltà giudiziale di disapplicare gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, utilizzata nella fattispecie nei confronti di un atto - quello di affrancazione - che era espressione dell'agire *more privatorum* della Pubblica Amministrazione.5 - L'adita Corte distrettuale , pronunciando sentenza n. 659/2006, respinse l'appello , ritenendo: che il sindacato sul provvedimento di legittimazione, attinendo ad un "presupposto legittimante la titolarità del diritto" fosse stato legittimamente esercitato; che la L.R. Campania n. 13 del 1981, nel prevedere, in materia di legittimazione delle occupazioni abusive, la competenza della Giunta regionale, e la sottoposizione del conseguente provvedimento all'approvazione del Presidente della Repubblica, avrebbe reso palese che quest'ultima avrebbe costituito l'atto conclusivo del procedimento di legittimazione , come tale da impugnare in via autonoma, con la duplice conseguenza che, in sua mancanza, non si sarebbe concluso il procedimento di legittimazione e che, per tale ragione, il bene in questione ancora sarebbe del demanio civico; che l'elencazione, contenuta nella L. n. 13 del 1991, dei provvedimenti da sottoporre alla firma del Presidente della Repubblica, non avrebbe rivestito carattere esclusivo, dovendosi ritenere che fosse rimasta intatta la funzione collaborativa tra Stato e Regione prevista nella precedente normativa e fondante la necessità dell'approvazione Presidenziale.(omissis)3.b - Ricostruttivamente deve negarsi, ad avviso della Corte, un valore vincolante all'elencazione delle materie da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, contenuta nella L. n. 13 del 1991, tale da determinare, per ciò solo, l'abrogazione tacita di tutti quei testi normativi che prevedessero una forma di concerto statale sotto forma dell'approvazione con decreto presidenziale, apparendo invece più conforme alla ratio legis di quel testo normativo - diretta alla semplificazione amministrativa- assumere che con tale disposizione si fossero volute adattare - semplificandole- le precedenti forme di cooperazione normativa.3.b.1 - A riprova di tale assunto sta l'art. 2 del citato testo normativo ("1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra. 2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più Ministri, sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) - che opera la trasformazione di quella

forma di controllo in una di grado costituzionalmente minore, affidato al Presidente del Consiglio dei Ministri o ai singoli ministri (che, nel caso della legittimazione, andava identificato nel Ministero per le politiche agricole e, successivamente alla promulgazione della L. n. 491 del 1993, nel Ministero della Giustizia) 3.c - Quanto testé esposto consente di risolvere il problema prospettato dell'incidenza della riforma in senso "federalista" (secondo l'accezione usata dalla ricorrente) degli artt. 117 e 118 Cost.: invero la ritenuta residualità delle competenze statuali normative ben si può conciliare con la conservazione , in specifiche materie, di un potere di concerto tra Stato e Regione che non si identifica nel potere di controllo sull'attività amministrativa - disciplinato da ultimo dal D.Lgs. n. 40 del 1993 essendo invece espressione di un contributo paritario alla formazione dell'atto, divenendone parte costitutiva - di tal che il decreto presidenziale diventa l'unico atto da impugnare (vedi sul punto: Cons Stato Sez. 6[^], 961/1999).(omissis)4- Con il quarto motivo vengono dedotte la violazione e la falsa applicazione dell'istituto della disapplicazione degli atti amministrativi - disciplinata dalla L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E. 4.a - Sostiene innanzi tutto la ricorrente che le controparti, essendo possessori del terreno ove si era esplicata la loro attività edificatoria, non sarebbero state latrici di un interesse giuridicamente protetto alla disapplicazione di un provvedimento amministrativo di legittimazione- ma solo di una situazione di fatto: la tesi non può essere seguita perché il possesso, pur essendo una situazione fattuale, come tale è disciplinata e tutelata dall'ordinamento e, di conseguenza, fa sorgere il diritto alla sua conservazione; in ogni caso poi la disapplicazione, come visto nell'esame del primo motivo, non presuppone l'impulso di parte, le volte in cui l'atto da disapplicare faccia parte dell'iter procedimentale del provvedimento che costituisce il titolo legittimante per l'accoglimento della domanda.4.b - In secondo luogo la ricorrente evidenzia che l'istituto della disapplicazione non sarebbe invocabile nel caso di sentenze costitutive in cui il provvedimento richiesto incidesse come tale nel campo di azione della pubblica amministrazione: ciò si sarebbe verificato nel caso in esame, dal momento che, attraverso la contestazione del titolo legittimante operata dalle parti attualmente intimato, l'azione della ricorrente si sarebbe posta come avente natura petitoria, e la declaratoria di nullità del provvedimento di affrancazione - sostenuta nella sentenza di appello - sarebbe stata resa oltre i limiti stabiliti dal citato art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo; viene infine dedotta nel motivo l'impossibilità di disapplicare amministrativi prodromici ad un negozio in cui la P.A. agisca iure privatorum al fine di togliere di efficacia a quest'ultimo.4.c - Il motivo è destituito di fondamento sotto tutti i cennati profili. 4.c.1. - Va invero precisato che, sebbene la Corte di Appello abbia fatto accenno alla nullità dell'atto di affrancazione come conseguenza della carenza di un suo presupposto - vale a dire di un provvedimento di legittimazione adottato dall'autorità prevista dalla legge, di tal che l'attribuzione del terreno avrebbe interessato un bene tutt'ora appartenente al demanio civico, inalienabile per il disposto della Legge Fondamentale del 1927, artt. 12 e 21 - di tale statuizione non si trova traccia nel dispositivo che si è limitato a respingere l'appello, confermando la sentenza di primo grado (che pure sul punto non appare aver emesso una esplicita declaratoria di invalidità) - così che deve affermarsi che l'accoglimento dell'eccezione dei coniugi C. - Co. non comportava un accertamento, in via principale, della nullità dell'affrancazione ma solo la non utilizzabilità di tale negozio da parte della T. come titolo di legittimazione di costei per richiedere il rilascio del terreno.4.c.2 - Ne deriva che vengono a cadere le astratte considerazioni in merito alla impossibilità di annullare o caducare provvedimenti amministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario (in disparte l'osservazione che quello che, in ipotesi, sarebbe stato disapplicato, sarebbe stato il

rispetto a quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio e la originaria natura allodiale" (Cass. sentenza n. 787 del 29/03/1963 citata).»

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> RAPPORTO CON IL DEMANIO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.4475 del 24/02/2010 - Relatore: Luigi Piccialli - Presidente: Olindo Schettino

Sintesi: Non determina la demanialità del bene la semplice sussistenza di usi civici, gravanti su terreno privato, comportanti particolari forme consuetudinarie di parziale sfruttamento collettivo.

Estratto: «Anche a prescindere dalla considerazione che la prova dell'assunta demanialità del fondo (vale a dire della sua appartenenza al c.d."demanio civico universale", ossia ad una collettività locale, e non anche della semplice sussistenza di usi civici, gravanti su terreno privato, comportanti particolari forme consuetudinarie di parziale sfruttamento collettivo) avrebbe dovuto essere fornita dall'eccepiente, e' agevole osservare, ancor piu' radicalmente, che la questione e' irrilevante. Ai sensi dell'art. 1145 c.c., comma 2, invero, e' ammessa tra privati l'azione di reintegrazione nel possesso anche ad oggetto di beni demaniali, nei casi in cui sugli stessi si riscontri una signoria di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o di altri diritti reali, restando irrilevante accertare la legittimità o meno del possesso esercitato dallo spogliato, o l'esistenza o meno di un titolo abilitante il medesimo ad un uso speciale o eccezionale dello stesso (v., tra le altre, Cass. 2A n. 7264/06, 16987/05, 737/00 S.U. 15289/01). Ne consegue l'assoluta irrilevanza di ogni questione in ordine alla validità o meno della pregressa compravendita inter partes, quale che ne fosse la data, essendo comunque provato ed incontrovertito che, fino all'epoca dell'impossessamento posto in essere dal L., il fondo, abusivamente o meno e quale che fosse la validità dell'assunto titolo traslativo era di fatto posseduto dal C. e dal P.. Il ricorso va conclusivamente respinto; nulla sulle spese, non avendo gli intimati resistito.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> RAPPORTO CON LA REGOLA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4138 del 04/08/2014 - Relatore: Paolo Giovanni Nicolò Lotti - Presidente: Mario Luigi Torsello

Sintesi: La Regola è un istituto ontologicamente diverso dall'uso civico in quanto sulle terre di uso civico gli appartenenti alla comunità locale esercitano i relativi diritti di proprietà collettiva sulla base della sola appartenenza alla collettività medesima mentre nel caso della Regola viene rivendicata la proprietà privata delle terre ad esclusivo appannaggio degli appartenenti alle famiglie (cd. fuochi), con esclusione di tutti i soggetti che non appartengono per derivazione agnaticia a tale ristretta comunità.

Estratto: «Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che in base alla definizione data dalla l. r. 19 agosto 1996, n. 26, dedicata al riordino delle Regole, sono da considerare Regole le Comunità di fuochi famiglia (o nuclei familiari) proprietarie di un patrimonio agro-silvo-pastorale collettivo, inalienabile, indivisibile ed inusucapibile; a tali soggetti è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato; per le Regole che intendono ricostituirsi, l'art. 2 di detta legge regionale prevede uno specifico iter procedimentale. Ha, quindi, osservato il TAR che l'attuale appellante Comitato Promotore ha provveduto agli adempimenti documentali richiesti dalla citata legge regionale, esibendo, per quanto riguarda il profilo soggettivo, una serie di autocertificazioni attestanti l'appartenenza dei soggetti ivi indicati alle antiche famiglie o fuochi proprietari dei beni anticamente di proprietà della Regola e rivendicando, per quanto attiene il profilo oggettivo, la proprietà esclusiva in capo a dette comunità dei beni amministrati attualmente dal Comune di Asiago per effetto del trasferimento dei suddetti beni operato a favore di quest'ultimo dal decreto vicereale n. 225 del 1806. Tuttavia, ha sottolineato il TAR, il provvedimento impugnato ha avuto esito negativo in quanto non è stata fornita alcuna prova dell'antico laudo o statuto della ricostituenda Regola e il Comune non ha riconosciuto che i beni che si assumono costituire il patrimonio antico della Regola siano da questo amministrati in base al decreto vicereale del 1806, trattandosi di beni di origine feudale appartenenti dapprima alla "Reggenza dei Sette Comuni", poi al "Consorzio Sette Comuni" e quindi suddivisi tra i singoli Comuni per effetto dell'atto divisionale redatto dal notaio dr. Serembe del 1925. Il TAR ha, inoltre premesso, sotto il profilo delle qualificazioni giuridiche, anche richiamando un precedente giurisprudenziale di questo Consiglio (sentenza n. 1745-2009), che la Regola è un istituto ontologicamente diverso rispetto all'uso civico, in quanto mentre sulle terre di uso civico gli appartenenti alla comunità locale esercitano i relativi diritti di proprietà collettiva sulla base della sola appartenenza alla collettività medesima, nel caso della Regola viene rivendicata la proprietà privata delle terre ad esclusivo appannaggio degli appartenenti alle famiglie (cd. fuochi), con esclusione di tutti i soggetti che non appartengono per derivazione agnaticia a tale ristretta comunità.»

TAR VENETO, SEZIONE I n.202 del 29/01/2010 - Relatore: Alessandra Farina - Presidente: Claudio Rovis

Sintesi: La Regola è un istituto ontologicamente diverso rispetto all'uso civico, in quanto, mentre sulle terre di uso civico gli appartenenti alla comunità locale esercitano i relativi diritti di proprietà collettiva, sulla base della sola appartenenza alla collettività medesima, nel caso della Regola viene rivendicata la proprietà privata delle terre ad esclusivo appannaggio degli appartenenti alle famiglie (cd. fuochi), con esclusione di tutti i soggetti che non appartengono per derivazione agnaticia a tale ristretta comunità.

Estratto: «Merita altresì di essere richiamato quanto statuito sul punto, con particolare riguardo alla distinzione fra il regime giuridico proprio della Regola e quello proprio dei beni comunali gravati da uso civico, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1745/2009, pronunciata sul ricorso proposto da alcuni cittadini di Gallio contro la decisione comunale di alienare taluni terreni gravati da uso civico, giudizio nel quale è intervenuto l'odierno comitato ricorrente, facendo valere la diversa pretesa a rivendicare la proprietà regoliera dei medesimi beni. In tale occasione è stato affermato come la Regola sia un istituto

ontologicamente diverso rispetto all'uso civico, in quanto, mentre sulle terre di uso civico gli appartenenti alla comunità locale esercitano i relativi diritti di proprietà collettiva, sulla base della sola appartenenza alla collettività medesima, nel caso della Regola viene rivendicata la proprietà privata delle terre ad esclusivo appannaggio degli appartenenti alle famiglie (cd.fuochi), con esclusione di tutti i soggetti che non appartengono per derivazione agnaticia a tale ristretta comunità.»

TAR VENETO, SEZIONE I n.198 del 29/01/2009 - Relatore: Alessandra Farina - Presidente: Claudio Rovis

Sintesi: La Regola è istituito ontologicamente diverso rispetto all'uso civico, in quanto, mentre sulle terre di uso civico gli appartenenti alla comunità locale esercitano i relativi diritti di proprietà collettiva, sulla base della sola appartenenza alla collettività medesima, nel caso della Regola viene rivendicata un proprietà privata delle terre ad esclusivo appannaggio degli appartenenti alle famiglie (cd. fuochi), con esclusione di tutti i soggetti che non appartengono per derivazione agnaticia a tale ristretta comunità.

Sintesi: Il Comitato promotore di una Regolasi mira alla tutela di interessi diversi, se non addirittura confliggenti, con quello dei titolari di usi civici.

Estratto: «Ciò detto e prima di affrontare l'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso sollevata dalle difese del Comune e della Cooperativa, va comunque dichiarata l'inammissibilità dell'atto di intervento del Comitato promotore della costituenda Regola di Gallio (contestualmente respingendo anche la richiesta di trattazione congiunta del presente ricorso con altro gravame - R.G. 2643/04 - proposto dal Comitato avverso il provvedimento regionale che ha disconosciuto l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento, ai sensi della L.r. n. 26/1996, della Regola di Gallio).Invero, l'interesse fatto valere in giudizio dal Comitato interveniente si configura come autonomo e distinto rispetto a quello fatto valere dagli odierni ricorrenti, mirando alla tutela di interessi diversi, basati su presupposti giuridici autonomi, se non addirittura confliggenti.Mentre, infatti, con il gravame in oggetto i ricorrenti affermano la destinazione ad uso civico dei terreni alienati a favore della Cooperativa, di cui rivendicano la titolarità in qualità di cittadini appartenenti alla comunità locale che esercitano il legnatico, pregiudicati quindi dalla delibera impugnata che sottrae, per effetto della disposta alienazione, tali beni all'uso comune a favore della proprietà privata attribuita alla controinteressata, il Comitato promotore della Regola di Gallio risulta essere portatore di un interesse solo apparentemente coincidente o concorrente con quello dei ricorrenti, se non altro al fine di impedire che i terreni contesi passino in proprietà di soggetti terzi (la Cooperativa).In realtà, il Comitato promotore agisce per la tutela di interessi diversi ed autonomi, in quanto diverso ed autonomo è il presupposto giuridico sul quale si basa l'istituto della Regola.Invero, la Regola è istituito ontologicamente diverso rispetto all'uso civico, in quanto, mentre sulle terre di uso civico gli appartenenti alla comunità locale esercitano i relativi diritti di proprietà collettiva, sulla base della sola appartenenza alla collettività medesima, nel caso della Regola viene rivendicata un proprietà privata delle terre ad esclusivo appannaggio degli appartenenti alle famiglie (cd.fuochi), con esclusione di tutti i soggetti che non appartengono per derivazione agnaticia a tale ristretta comunità.Sulla base di queste brevi considerazioni (senza pretendere di approfondire in questa sede le

caratteristiche proprie di ciascuno dei due istituti) risulta di per sé già evidente che il Comitato interveniente è portatore di un interesse autonomo e distinto da quello dei ricorrenti, per la tutela del quale, anche a fronte della decisione del Comune di Gallio di alienare le terre contese, avrebbe dovuto proporre autonomo ricorso entro i termini di decadenza prescritti dalla legge. Per tali ragioni quindi l'atto di intervento è da considerare inammissibile.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> USI CIVICI --> REGIME GIURIDICO

TAR VENETO, SEZIONE II n.711 del 22/05/2014 - Relatore: Giovanni Ricchiuto - Presidente: Oria Settesoldi

Sintesi: La delibera comunale che disciplina l'uso di antichi fabbricati rurali non avrebbe potuto attribuire un godimento a tempo indeterminato ai possessori dell'epoca esistenti, costituendo attuazione di un principio generale secondo cui l'uso dei beni gravati da uso civico deve essere correlato ad un utilizzo temporaneo e precario.

Estratto: «5. E' in particolare infondata l'impugnazione proposta con il ricorso principale nell'ambito del quale si sostiene che la delibera del Consiglio Comunale di Enego del 1904 costituirebbe "una concessione implicita" che avrebbe attribuito un godimento a titolo individuale agli attuali ricorrenti, godimento che in quanto tale avrebbe richiesto l'emanazione di successivi provvedimenti di revoca del regime concessorio così instauratosi.5.1 L'esame della delibera del 1904 consente di smentire le argomentazioni così proposte essendo, al contrario, evidente che l'intento del Comune era quello di disciplinare l'utilizzo dei cassonetti e non di instaurare un rapporto concessorio con i privati. Il contenuto di detta delibera consente di rilevare come l'Amministrazione comunale, con la sua emanazione, intendeva confermare la proprietà del Comune sui cassonetti esistenti, impedendo il rilascio di ulteriori autorizzazioni all'edificazione e, ciò, senza che potesse evidenziarsi una finalità di attribuire, o di trasferire, l'esercizio di un godimento, caratteristica quest'ultima tipica dell'atto concessorio.5.2 E', altresì, evidente che la delibera di cui si tratta non avrebbe potuto attribuire un godimento a tempo indeterminato ai possessori dell'epoca esistenti, costituendo attuazione di un principio generale che l'uso dei beni gravati da uso civico deve essere correlato ad un utilizzo temporaneo e precario (Cass. civ. Sez. Unite, 10-03-1995, n. 2806).5.3 Va, pertanto, rilevato che la circostanza, in base alla quale la delibera del 1904 consentiva il godimento dei cassonetti, era circostanza che andava strettamente correlata ai possessori in quel momento esistenti, senza che per questo risultasse pregiudicata la proprietà dell'Amministrazione comunale da eventuali e successivi trasferimenti del godimento di cui si tratta.5.4 Si consideri, ancora, come da successivi accertamenti posti in essere dal Comune di Enego è risultato possibile accertare che i manufatti in questione non sono più adibiti all'uso originario, in quanto ora utilizzati per finalità turistico - ricreative.5.5 Risultando dimostrato come non sussisteva alcun titolo che legittimava l'uso dei ricorrenti ne consegue come non doveva ritenersi necessario alcun provvedimento di revoca della concessione implicita e asseritamente esistente, circostanza quest'ultima che consente di rigettare il ricorso principale.»

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.3360 del 26/03/2014 - Relatore: Antonella Mangia -
Presidente: Linda Sandulli

Sintesi: In ragione del regime che connota i terreni gravati da diritto di uso civico, non possono costituirsi proprietà private o altre situazioni soggettive di vantaggio in carenza di un titolo proveniente dall'autorità che ha il potere di disporre.

Estratto: «2.2. La ricorrente denuncia, ancora, la violazione dell' art. 7 della L. n. 241 del 1990 e delle regole in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. Anche tale motivo di ricorso non è meritevole di positivo riscontro. Al riguardo il Collegio rileva che: - quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio ma anche la documentazione agli atti (in particolare, la nota della Regione Lazio del 23 giugno 1999 - all. n. 10) dimostrano che la Camar era a conoscenza del procedimento attivato dai sig.ri M. per la legittimazione dell'occupazione, poi sfociato nell'adozione dei provvedimenti impugnati, ed ha anche avuto modo di intervenire; - in ogni caso, non sussistono ragioni - in linea con quanto già osservato dalla Sezione in una recente pronuncia (sent. 7 febbraio 2013, n. 1369) - per cui, in presenza di provvedimenti del tipo di quello in esame, chiunque si ritenga titolare di diritti reali sui beni oggetto dell'occupazione in virtù di atti di disposizione tra privati possa vantare la posizione di "soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti reali" o di "soggetto a cui deriva un pregiudizio "individuato o facilmente individuabile, diverso dai diretti destinatari", ai sensi dell' art. 7, comma 1, della L. n. 241 del 1990, e ciò in ragione del regime che connota i terreni gravati da diritto di uso civico, secondo cui non possono costituirsi proprietà private o altre situazioni soggettive di vantaggio in carenza di un titolo proveniente dall'autorità che ha il potere di disporre (Trib. Cassino, 7 aprile 2010; App. Roma, Sez. IV, 8 novembre 2006)»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.610 del 25/03/2014 - Relatore: Giovanni Sabato -
Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: L'art. 12, comma 2, L. n. 1766 del 1927 stabilisce che le terre collettive sono soggette ad un regime d'indisponibilità e di destinazione vincolata alle primarie esigenze della comunità, salvo casi particolari e specifici. Pertanto, i comuni sono privi della facoltà di disporre di terreni su cui insistono usi civici, essendo questi sottoposti a vincolo di indisponibilità, di inalienabilità e di destinazione.

Sintesi: I beni di uso civico, avendo natura demaniale, sono assolutamente inalienabili, incommerciabili e non suscettibili di usucapione o espropriazione forzata, salvo che la loro alienazione sia autorizzata ai sensi dell'art. 12 menzionata L. n. 1766 del 1927.

Sintesi: L'utilizzo collettivo sui beni, proprio degli usi civici, rende questi ultimi assimilabili ai beni pubblici in relazione al loro sostanziale assolvimento di interessi di carattere pubblicistico tra i quali la conservazione delle risorse ambientali in favore della collettività nazionale. Sotto questo profilo, la qualificazione tra proprietà pubblica e privata di tali beni dipende principalmente dalle funzioni che essi sono destinati a svolgere e prescinde dalla natura, pubblica o privata, del soggetto proprietario.

Estratto: «In tema di usi civici, questo Tribunale (sez. I, 06 febbraio 2012, n. 174) ha operato, di recente, una complessiva ricostruzione del sistema normativo, nei termini che seguono: "Va premesso che l'analisi della normativa statale d'origine non può prescindere dal progressivo e sostanziale trasferimento delle funzioni amministrative statali alle Regioni, per effetto della legislazione ordinaria succedutasi nel tempo e, soprattutto, delle modifiche al Titolo V della Costituzione. L'accrescimento del ruolo delle Regioni, ha comportato che le competenze originariamente spettanti ai commissari regionali sono state soggettivamente divise: i commissari regionali rivestono le funzioni giurisdizionali per le controversie relative ad esistenza, natura ed estensione dei diritti civici; le regioni assumono, invece, le competenze amministrative. Operata questa premessa, va chiarito che gli usi civici costituiscono i diritti della comunità, organizzata e insediata su un territorio, a ricavare utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. L' art. 12, comma 2, L. n. 1766 del 1927 stabilisce che le terre collettive continuano ad essere soggette ad un regime d'indisponibilità e di destinazione vincolata alle primarie esigenze della comunità, salvo casi particolari e specifici. Pertanto, i comuni sono privi della facoltà di disporre di terreni su cui insistono usi civici, essendo questi sottoposti a vincolo di indisponibilità, di inalienabilità e di destinazione (cfr. Cass. Civ., sez III, 3.2.2004, n. 1940; sez. V, n. 11993 dell'8.8.2003) ed al regime di cui all' art. 27 D.P.R. n. 380 del 2001.5.- La giurisprudenza, con orientamento consolidato dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ritiene che i beni di uso civico, avendo natura demaniale, sono assolutamente inalienabili, incommerciabili e non suscettibili di usucapione o espropriazione forzata, salvo che la loro alienazione sia autorizzata ai sensi del menzionato art. 12 menzionata L. n. 1766 del 1927 (Tar Toscana, n. 1053 del 9 maggio 2007; Cons. Stato, sez. VI, n. 5839 del 17.10.2008). L'utilizzo collettivo sui beni, proprio degli usi civici, rende questi ultimi assimilabili ai beni pubblici in relazione al loro sostanziale assolvimento di interessi di carattere pubblicistico tra i quali la conservazione delle risorse ambientali in favore della collettività nazionale. Sotto questo profilo, la qualificazione tra proprietà pubblica e privata dipende principalmente dalle funzioni che i beni ad uso civico cui sono destinati a svolgere e prescinde dalla natura, pubblica o privata, del soggetto proprietario.»

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENINO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n.78 del 12/03/2014 - Relatore: Alma Chietini - Presidente: Armando Pozzi

Sintesi: Un rapporto concessorio avente ad oggetto un terreno demaniale di uso civico resta sottratto alle disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari poiché altrimenti resterebbe preclusa alla P.A. la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno.

Sintesi: L'uso civico che grava su di un terreno tollera la presenza di concessioni (o anche di contratti di affitto individuali) purché precari e temporanei; il che, di conseguenza, non può garantire né la stabilità né le procedure previste dalla speciale disciplina sui patti agrari di cui alla legge 203/1982.

Sintesi: Le finalità istituzionali delle discipline in materia di usi civici e di patti agrari sono antitetice: la prima è volta a tutelare i diritti di godimento e d'uso che spettano ai singoli e alla collettività di appartenenza su terre destinate in via esclusiva al soddisfacimento delle esigenze primarie di ciascun componente quella collettività; la seconda, invece, è

diretta ad assicurare maggior protezione nella dinamica strutturale del rapporto negoziale alla categoria economico sociale della piccola impresa agricola.

Estratto: «5. Tanto precisato, il Collegio deve ora rilevare che alla concessione d'uso con la quale il Comune di M. ha affidato al ricorrente Malga F. e, in particolare, alla clausola concernente la durata della stessa, non si applica la normativa sui patti agrari. Per l'applicazione della normativa in questione ad un bene demaniale fatto oggetto di concessione a terzi non è sufficiente, infatti, che l'oggetto del rapporto sia "agrario". Occorre, al contrario, la compatibilità dell'attività svolta con la natura del bene e con gli interessi pubblici (monumentali, ambientali, ecc.) che impongono il mantenimento della completa integrità del bene stesso. Più precisamente, è stato affermato che ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato e degli altri enti territoriali non si applica la legislazione sui contratti agrari e, segnatamente, la disciplina in tema di durata e proroga, quando detti beni devono, in ogni momento, mantenere la loro utilizzabilità ai fini per i quali sono stati classificati come demaniali o indisponibili. In caso contrario, sarebbe preclusa all'Amministrazione "la discrezionale facoltà di conformare la continuazione e la rinnovazione del rapporto alla luce delle autonome valutazioni circa la compatibilità di esso con l'uso pubblico del bene demaniale" (cfr., in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1.12.2009, n. 12250). 6. Conformemente agli esposti principi, l'art. 6 del d.lgs. n. 228 del 2011 non ha fissato alcuna regola sulla durata delle concessioni di beni pubblici; anzi, al comma 2, ha stabilito che l'ente proprietario può sempre recedere, in tutto o in parte, dal rapporto concessorio, fatto salvo il preavviso non inferiore a sei mesi e il pagamento di una indennità, ogniquale volta il bene "debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta". 7. A ciò si aggiunga che i terreni di causa, come detto, sono beni destinati a uso civico, cioè a un diritto reale che assicura utilità e benefici ai singoli in quanto appartenenti ad una collettività locale e che è "esercitato in forma duale" dalla collettività tramite il Comune che lo amministra (cfr., C.d.S. sez. IV, 26.3.2013, n. 1698). Per tali beni la legge consente la concessione in uso a titolo oneroso a favore di terzi, purché siano previste le forme specifiche di utilizzo, il corrispettivo, "la durata dell'utilizzo", nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico del terzo a tutela del bene di uso civico (cfr., art. 15 della l.p. n. 6 del 2005). È dunque l'ente competente all'amministrazione del bene che deve prestabilire la durata della concessione d'uso, unitamente agli obblighi (nel caso in questione: monticare il bestiame degli eventuali richiedenti aventi diritto di uso civico, seguire manutenzioni ordinarie e pulizie, tagliare e lasciare una disponibilità di legna, ...) posti a garanzia del corretto mantenimento dell'uso civico e del rispetto del territorio. Dal che consegue che i terreni demaniali di uso civico, se temporaneamente non utilizzati dalla comunità, possono essere destinati, con atto di concessione, al godimento da parte di privati solo se "la destinazione sia temporanea" (cfr., Cass. Civ., sez. II, 12.5.1999, n. 4694), ovvero se il rapporto ha "carattere precario e temporaneo" (cfr., Cass. Civ., sez. III, 5.5.1993, n. 5187). In altri termini, un rapporto concessorio avente ad oggetto un terreno demaniale di uso civico resta sottratto alle disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari "poiché altrimenti resterebbe preclusa all'Amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno" (Cass. Civ., SS.UU., 10.3.2005, n. 2806). L'uso civico che grava su di un terreno, pertanto, tollera la presenza di concessioni (o anche di contratti di affitto individuali) purché precari e temporanei; il che, di conseguenza, non può garantire né la stabilità né le procedure previste dalla speciale disciplina sui patti agrari di cui alla l. n. 203 del 1982 (cfr., in termini, T.A.R.

Lombardia, Brescia, sez. I, 16.3.2006, n. 307; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 10.12.2004, n. 1318).D'altronde, le finalità istituzionali delle due discipline sono antitetiche: quella sugli usi civici è volta a tutelare i diritti di godimento e d'uso che spettano ai singoli e alla collettività di appartenenza su terre destinate in via esclusiva al soddisfacimento delle esigenze primarie di ciascun componente quella collettività; quella sui patti agrari, all'opposto, è diretta ad assicurare maggior protezione – nella dinamica strutturale del rapporto negoziale - alla categoria economico sociale della piccola impresa agricola.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.812 del 16/01/2014 - Relatore: Pasquale D'Ascola
- Presidente: Roberto Michele Triola

Sintesi: La sopravvenienza di una norma che consente il mutamento di destinazione di un'area gravata da usi civici non esclude la nullità delle compravendite di aree gravate da diritti di uso civico stipulate anteriormente all'emanazione della norma.

Estratto: «4) Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione della sentenza impugnata. Parte ricorrente sostiene che nel dichiarare la nullità dell'atto concessivo, la Corte non ha verificato "la sussistenza dei requisiti che avrebbero consentito la commerciabilità del bene" e ha automaticamente fatto conseguire alla civicità dei luoghi la necessità della dichiarazione di nullità dell'atto.Sostiene che era sopraggiunta la L.R. n. 18 del 2007 e che peraltro il R.D. n. 3267 del 1923, consentiva la modifica di destinazione di terreni gravati da usi civici, in determinate condizioni.Ripete inoltre che bene aveva fatto il Commissario agli usi civici a limitare la pronuncia e a non dichiarare la nullità, dovendosi "considerare le possibilità derogatorie di cui al R.D. del 1923 e la nuova L.R. del 2007".La Corte d'appello non avrebbe motivato la decisione assunta in presenza delle autorizzazioni rilasciate in vista della concessione comunale poi annullata.4.1) Anche queste doglianze sono prive di ogni fondamento.La motivazione della Corte d'appello, completa ed esauriente, includeva inequivocabilmente questi profili, da esaminare solo per la parte in cui non costituiscono abile ripetizione, in nuovi termini, di quanto argomentato nel primo motivo.La nullità della concessione edificatoria risaliva ad una violazione degli usi civici o della demanialità del bene ascrivibile anche alla vendita, deliberata senza tener conto dei vincoli esistenti sul bene.La Corte ha chiaramente illustrato il perché (sentenza pag. 6) la vendita dei beni costituisce pregiudizio che l'annullamento della concessione edilizia (quella in relazione alla quale erano state rilasciate le autorizzazioni che il ricorso invoca) non invalida e che rimaneva pericolo incombente, da eliminare, nella circolazione di beni gravati da usi civici o facenti parte del demanio civico.Ha inoltre correttamente spiegato, rispondendo alle ulteriori sollecitazioni di parte appellante, che le possibilità offerte da normativa sopravvenuta in relazione a futuri atti amministrativi sono irrilevanti, giacché le nuove normative potranno essere valutate solo se e quando saranno applicate ai fini derogatori della commerciabilità dei beni richiesti dall'Enel.Ciò implicitamente esclude che esse possano rilevare per gli atti già ritenuti illegittimi in relazione alla normativa esistente all'epoca della deliberazione di concessione di costruire il manufatto e del prodromico atto di vendita annullato dalla Corte di appello per i motivi sopriassunti.»